



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 85 del 22/03/2016 - 13/04/2016</b> <b>Udienza pubblica del 22/03/2016</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Regioni a statuto speciale - Norme della Regione siciliana - Nomina e assunzione dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione - Esclusione della procedura concorsuale - Dedotta disparità di trattamento - Dedotta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie in oggetto in termini di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.</p> <p><b>Testo</b> Viene dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la nomina e l'assunzione dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una procedura concorsuale. Non viene presa in considerazione la diversa interpretazione giurisprudenziale della disposizione, secondo la quale il detto rapporto si pone in termini di collaborazione professionale autonoma e di tipo fiduciario, trattandosi di incarichi inerenti all'organizzazione ed al funzionamento di un ufficio posto alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione. D'altronde, il riferimento al trattamento giuridico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti rappresenta uno specifico parametro oggettivo per commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali uffici. Infine il rimettente, pur tenendo presente l'abrogazione implicita della disposizione censurata per effetto dell'art. 9 della legge statale n. 150 del 2000 e dell'art. 127 della legge reg. n. 2 del 2002, non fornisce un'adeguata motivazione della rilevanza della questione ai fini della decisione in ordine alla domanda di ricostituzione <i>de iure</i> del rapporto di lavoro.</p>



<b>NOTE</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della Regione siciliana 06/07/1976 n. 79 art. 11 co. 3  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 co. 3
-------------	--

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

